



## Rassegna Stampa

**mercoledì 09 settembre 2020**

## L'ESTENSIONE DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI

## Con l'emergenza Covid il bonus per i lavoratori domestici

MARCO GIRARDO  
Milano

**L**e risposte dello Stato sociale all'emergenza Covid-19 hanno esteso per la prima volta gli ammortizzatori sociali anche a colf e badanti, le persone in larga maggioranza immigrate su cui grava oramai buona parte del lavoro di cura fra le quattro mura delle famiglie italiane.

È stato il decreto Rilancio a introdurre le misure di sostegno straordinarie e una tantum, erogate dall'Inps, per i lavoratori domestici. L'indennità ricalcava il bonus Covid da 600 euro con un assegno pari a 500 euro mensili erogati per aprile e maggio a colf e badanti titolari di uno o più contratti di lavoro – per una durata complessiva non superiore a 10 ore settimanali – con l'obbligo di non essere conviventi con il proprio datore di lavoro. La somma è stata o sarà corrisposta a domanda, la cui scadenza ultima era prevista il 30 agosto scorso, e non in modo automatico.

Il bonus lavoratori domestici non è tassato, cioè non concorre alla formazione del reddito complessivo del beneficiario e risulta altresì compatibile con il Reddito di cittadinanza, al contrario degli altri sussidi Covid, come specificato all'articolo 85 del decreto Rilancio: «Ai lavoratori appartenenti a nuclei familiari già percettori del reddito di cittadinanza,

per i quali l'ammontare del beneficio in godimento risulti inferiore a quello delle indennità, in luogo del versamento dell'indennità si procede ad integrare il beneficio del reddito di cittadinanza fino all'ammontare della stessa indennità dovuto in ciascuna mensilità». In sostanza, i beneficiari del Rdc che percepivano meno di 500 euro e che possedevano i requisiti per chiedere il "bonus lavoratori domestici" potevano presentare domanda, ricevendo una somma che funge da integrazione al Reddito di cittadinanza per arrivare a 500 euro totali. Il sussidio non è invece compatibile con una delle indennità previste dal decreto Cura I-

Italia, l'assegno di disoccupazione e il Reddito di emergenza.

Il bonus, come si accennava sopra, viene erogato dall'Inps in un'unica soluzione fino all'esaurimento delle risorse stan-

ziate, per quest'anno 460 milioni di euro (ma il decreto Agosto ha spostato una parte dei fondi sul bonus baby sitter). L'andamento della domanda può essere verificato sempre nella sezione "Consultazione stato pratica e pagamenti", da cui si può anche scaricare la ricevuta. Per le domande presentate, ma non ancora proto-

collate, sarà possibile ristampare la ricevuta di presentazione (senza numero di protocollo). È possibile inoltre, sempre sul portale dell'Inps, modificare in corso d'opera i dati di pagamento, cambiando le scelte fatte riguardo le modalità di accredito dell'indennità. Nel momento in cui si attiva il processo di emissione del pagamento non sarà però più possibile usare questa funzione. L'attesa era per mezzo milione di domande complessive: il messaggio numero 2715 del 7 luglio 2020 dell'Inps ha chiarito che qualora i potenziali beneficiari abbiano ricevuto la notifica di domanda respinta, è possibile chiedere il riesame della propria posizione.

In sede di conversione del decreto Agosto, intanto, i sindacati chiedono l'estensione delle indennità alle categorie rimaste escluse dai bonus di maggio, fra le quali i lavoratori domestici.

**Le domande per l'indennità da 1.000 euro potevano essere presentate fino al 30 agosto. Possibile chiedere il riesame della posizione respinta**



Peso: 16%

## STANGATA SULLE PENSIONI ECCO COSA SUCCEDERÀ

di Prisca Righetti

Arriva la batosta sulle **pensioni**. Dal 1° gennaio 2021 gli assegni previdenziali subiranno un taglio. Chi andrà in pensione il prossimo anno vedrà ridotto l'assegno. Tutto questo accade perché sono stati modificati i coefficienti di trasformazione del montante contributivo.



## PENSIONI, ASSEGNI PIU' BASSI: ARRIVA LA STANGATA

di Renato Fratello

È in arrivo una batosta sulle **pensioni**. Dal 1° gennaio 2021 infatti gli assegni previdenziali subiranno un taglio. Chi andrà in pensione il prossimo anno vedrà ridotto il proprio assegno. Tutto questo accade perché sono stati modificati i coefficienti di trasformazione del montante contributivo per il biennio 2021-2022. Intanto, parte il tavolo tra ministero del Lavoro sulla proroga dell'Ape sociale, dell'Opzione donna e sul dopo Quota 100, la cui

sperimentazione triennale termina a inizio 2022. Quota 100 potrebbe essere confermata. Ma ci saranno penalizzazioni in cambio dell'abbattimento dello scalone che dal 2022 riporterebbe l'età pensionabile a 67 anni. Come scrive il *Corriere della Sera*, Bruxelles vorrà avere risposte al più presto per capire quale sarà l'orientamento del governo prima dell'approvazione della manovra finanziaria. Confermala come è stata consegnata non sarà più possibile. Così come non potrà essere mandata in soffitta di colpo. Si rischierebbe, infatti lo scalone con le regole previste dalla legge Fornero che prevede la pensione a 67 anni (o con 42 anni e 10 mesi di contributi). Il ministro Catalfo pensa all'introduzione di un meccanismo flessibile che prevede di salvare Quota 100 e le uscite dal mondo

del lavoro già a partire da 62 o 63 anni di età con un'anzianità contributiva minima di 38 anni. Ma chi sceglie questa strada ritrovarsi con un assegno più leggero. In sostanza, osserva il *Corriere*, si parla di una riduzione del trattamento del 2,8-3% per ogni anno di anticipo rispetto alla soglia dei 67 anni. L'aggancio però sarebbe completo al sistema contributivo puro.





## Adempimenti Per i versamenti dei contributi ripresa senza istruzioni Inps

**Barbara Massara**

— a pagina 23

# Alla cassa per i contributi sospesi ma senza bussola sulle rate

### LAVORO

Alla rateizzazione  
del Dl rilancio si è aggiunta  
quella del Dl agosto

La dilazione va richiesta  
prima del 16 settembre,  
giorno del primo pagamento

#### Barbara Massara

Il 16 settembre scade il termine per la ripresa dei versamenti dei contributi previdenziali, dei premi Inail e delle ritenute fiscali e delle addizionali, sospesi in ragione dell'emergenza epidemiologica.

La sospensione è stata oggetto di numerosi provvedimenti che si sono succeduti e sovrapposti, dal decreto legge 9/2020 (ex zone rosse) fino al Dl 23/2020, passando attraverso il decreto 18/2020 cura Italia, mentre la ripresa dei pagamenti, anch'essa oggetto di numerose proroghe, è oggi disciplinata dagli articoli 126 e 127 del Dl 34/2020 (decreto rilancio), nonché dal più recente articolo 97 del Dl 104/2020 (decreto agosto).

Entrambi quest'ultimi stabiliscono come data iniziale il 16 settembre (versamento unico o scadenza della prima rata), e hanno per oggetto i medesimi tributi/contributi previdenziali/premi Inail sospesi, ma contengono due diversi piani di ripresa dei versamenti e dell'eventuale rateizzazione, che sarà sempre a costo zero, cioè senza addebito di sanzioni e interessi.

Mentre il Dl rilancio prevede soltanto, in alternativa al versamento unico, il frazionamento in massimo quattro rate (da settembre a dicem-

bre 2020), il Dl agosto consente di versare il 50% del debito in un'unica soluzione o ripartito in quattro rate (decorrenti dal 16 settembre), e di pagare in massimo 24 rate il restante 50% (dal 18 gennaio 2021, in quanto il 16 gennaio cade di sabato).

La relazione illustrativa del Dl 104/2020, nel commentare l'articolo 97 ha precisato che il nuovo piano di rateizzazione è introdotto «in alternativa» a quello previsto dagli articoli 126 e 127 del Dl 34/2020, con la conseguenza che i due piani di rateizzazione coesistono.

Tale commento è stato recepito dall'agenzia delle Entrate nella circolare 25 del 20 agosto scorso, dove sono state elencate tutte le seguenti diverse possibili opzioni di ripresa e rateizzazione dei versamenti sospesi:

- pagamento unico entro il 16 settembre 2020;
- pagamento dell'intero debito ripartito in massimo quattro rate mensili di pari importo a partire dal 16 settembre 2020;
- pagamento del 50% del debito o in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o, in alternativa, in massimo quattro rate mensili di pari importo a partire dal 16 settembre 2020;
- pagamento del restante 50% in una

o massimo 24 rate di pari importo con scadenza dal 18 gennaio 2021.

Tale interpretazione dovrebbe essere recepita anche dall'Inps, da cui si attende l'emanazione di un provvedimento amministrativo che illustri le nuove possibilità di rateizzazione del debito introdotte dal decreto agosto.

Con il prossimo provvedimento l'Istituto di previdenza quindi dovrà aggiornare le istruzioni fornite ai datori di lavoro e ai committenti (come agli artigiani) con il messaggio 2871/2020, antecedente alle nuove regole di rateazione dei pagamenti sospesi introdotte dal Dl 104/2020.

Il messaggio, oltre a indicare i nuovi codici da utilizzare nell'F24, consente alle aziende interessate alla sospensione e che non abbiano ancora trasmesso i relativi flussi uniemens completi dei codici identificativi della sospensione, di tra-



Peso: 1-1%, 23-17%

smettere i flussi entro la scadenza straordinaria del 16 settembre.

Con riguardo al versamento in forma rateale, l'Inps, oltre a specificare che l'importo della singola rata non può risultare inferiore a 50 euro, ha altresì subordinato la possibilità di ricorrere alla rateizzazione alla presentazione di un'apposita istanza telematica da inoltrare mediante lo specifico applicativo "Rateazione contributi sospesi emergenza epidemiologica Covid-19" pubblicato sul sito internet tra i servizi.

Anche questo servizio dovrebbe nei prossimi giorni (manca solo una settimana alla scadenza) essere oggetto di aggiornamento, in quanto il modello attualmente disponibile consente di richiedere soltanto la dilazione in massimo quattro rate o cinque (limitatamente al settore florovivaistico, in base all'articolo 78, comma 2 quinquiesdecies del Dl 18/2020), secondo le previsioni contenute nel Dl rilancio.

Anche l'Inail dovrà aggiornare le istruzioni operative per la ripresa, da ultimo fornite con la circolare 23/2020 e con nota del 21 luglio in materia di comunicazione dell'utilizzo della sospensione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Peso: 1-1%, 23-17%